

**Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Servizio socio-assistenziale e Edilizia Abitativa
Piazza Gavazzi, 4
38057 Pergine Valsugana (TN)
codice fiscale e partita IVA 02143860225**

**OGGETTO: proroga del servizio di mediazione familiare per il periodo gennaio
– dicembre 2021. CIG Z8C2FCD234**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE E EDILIZIA
ABITATIVA**

- Premesso che la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche Sociali nella provincia di Trento”, prevede, all’art. 34 – lettera c), tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare anche la mediazione familiare, “*volta a risolvere la conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori*”;
- considerato che in base alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 del 29 Luglio 2019 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021” continuano ad applicarsi, anche per la durata della XVI legislatura, le Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, 2879/09 e 1292/2018;
- viste le determinazioni per l’esercizio delle funzioni assistenziali approvate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009, che definiscono tale intervento come “*... un servizio volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori... per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell’interesse dei figli.per gestire di comune accordo il rapporto con i figli e la quotidianità connessa. La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori.*”
- appurato che in base alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 del 29 Luglio 2019 avente ad oggetto il servizio di mediazione familiare costituisce livello essenziale delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale per almeno il numero di ore indicate, per ciascuna Comunità o Territorio, il servizio di mediazione familiare, che per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol equivale ad un monte orario minimo pari a 252 ore;
- dato atto che per lo svolgimento di tale funzione è necessario avvalersi dell’attività di personale qualificato e in possesso di specifica esperienza, in particolare sono richiesti i seguenti requisiti:
 - possesso di un titolo di laurea
 - frequenza di uno specifico corso professionalizzante;

- appurato che risulta momentaneamente irrealizzabile data l'emergenza in corso l'effettuazione di una gara per l'affido del servizio in parola finalizzata al rispetto del principio di rotazione degli incarichi;
- accertato che risulta attualmente in corso l'affido alla dott.ssa Elisabetta Ischia sulla base della determinazione n. 719 di data 21 aprile 2020;
- visto l'art. 27 della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, il quale prevede che "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati.";
- ritenuto opportuno, come consentito, prorogare l'affidamento dell'incarico alla dott.ssa Ischia per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021;
- constatata la disponibilità della dott.ssa Ischia ad un rinnovo dell'incarico agli stessi patti e condizioni per il periodo in oggetto (n. prot. 23474 dd. 15 dicembre 2020);
- considerato che per il servizio di mediazione familiare è previsto un monte orario minimo pari a 252 ore annue, il che comporta il seguente costo complessivo:

oggetto	costo unitario	q.tà	costo complessivo
Servizio di mediazione familiare	€ 40,00 + 2% oneri previdenziali Totale costo unitario € 40,80	252 ore	€ 10.281,60
TOTALE			€ 10.281,60

- ritenuto congruo, sotto il profilo economico e tecnico, il servizio e il relativo importo come sopra richiamato, considerato che altre Comunità hanno affidato il servizio ad un costo orario superiore a 50 €/ora;
- dato atto che alla professionista è stato affidato l'incarico di mediazione familiare anche nel corso del 2018, 2019 e 2020; la decisione si fonda anche sul carattere del servizio offerto, caratterizzato da un rapporto personale, all'insegna della fiducia e della continuità, nonché sul positivo riscontro dell'incarico svolto appunto nel corso del 2018, 2019 e 2020;
- richiamato altresì l'art. 30 comma 4 della L.P. 09.03.2016 n. 2 "Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici" che prevede "*nell'affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni, le esigenze specifiche delle diverse categorie d'utenti,.....*"

- considerato che si tratta di una proroga di un servizio e che pertanto non si applica la disciplina prevista per l'affido delle consulenze ed in particolare la richiesta di nulla osta al Segretario Generale;
- per quanto sopra esposto e premesso;
- accertato che per l'affido della fornitura in oggetto, visto il limite di spesa, ricorrono i presupposti per il ricorso alla trattativa diretta come previsto dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.ii.;
- verificata l'idonea procedura di acquisizione come stabilita dalla normativa provinciale e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 36 ter1 commi 5 e 6 della L.P. 23/1990 e ss.mm.ii., considerato che:
 - non esistono convenzioni stipulate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) riguardanti la fornitura di beni oggetto del presente provvedimento;
 - è presente sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) gestito dall'Agenzia il bando di abilitazione "Servizi di consulenza e di supporto all'attività della PA" all'interno del quale è presente la categoria merceologica 85312320-8 "servizi di consulenza in materia di assistenza sociale e servizi affini", che si ritiene idonea e coerente rispetto all'oggetto del presente affidamento.
- considerato che la dottoressa Elisabetta Ischia, nata a Trento il 04.01.1976, C.F. SCHLB76A44L378M P.IVA 02279150227, residente a Trento Via Nazionale 170/a è presente sul MEPAT, e iscritta al bando di abilitazione sopra richiamato e ha provveduto a caricare sul negozio elettronico il servizio;
- valutato che l'intervento si configura sostanzialmente come un servizio di natura intellettuale e che pertanto non sussiste obbligo di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 di redazione del DUVRI;
- visto il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento per attività conformi a quelle previste per l'incarico oggetto del presente provvedimento;
- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto preventivamente dallo scrivente Servizio, valido e regolare fino al 28.02.2021;
- preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito web istituzionale dell'ente;
- visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 dd. 27/01/2020 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;
- preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

- Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 34 dd. 12 novembre 2019 e successive variazioni;
- Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
- Vista la Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e ss.mm.;
- Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
- Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 dd. 16 dic. 2019 e s. m. ed int.;
- Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011,n.118;
- Visti il decreto n. 7 dd. 05.09.2016 ed il decreto n. 7 dd. 28.02.2018 con i quali il Presidente ha attribuito alla sottoscrivente rispettivamente l'incarico di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa sino al termine del comando;
- Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 13/08/2018 con cui il Comitato Esecutivo ha assentito alla proroga del comando fino al 31.12.2020 e la determinazione del segretario generale n. 1340 - 17/08/2018 con cui è stata disposta la proroga fino al termine indicato;
Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm., dalla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 109 di data 29 maggio 2008 e con deliberazione del consiglio n. 3 di data 3 febbraio 2020 e dal Piano esecutivo di gestione approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 157 di data 22 novembre 2019;

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni tutte esposte in premessa, con la proroga del servizio effettuata con un Ordine di Acquisto (OdA) sul negozio elettronico di MEPAT del servizio di mediazione familiare per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021, alla Dott.ssa Ischia Elisabetta nata a Trento il 04.01.1976, C.F. SCHLB76A44L378M P.IVA 02279150227 residente a Trento Via Nazionale 170/a, per un costo complessivo come da tabella seguente:

oggetto	costo unitario	q.tà	costo complessivo
Servizio di mediazione familiare	€ 40,00 + 2% oneri previdenziali Totale costo unitario € 40,80	252 ore	€ 10.281,60
TOTALE			€ 10.281,60

- 2) di prevedere il perfezionamento del contratto, in base all'art. 13 comma 2 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i., con invio di specifica nota (c.d. Ordine di Acquisto –

OdA) a cura del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione attraverso la piattaforma Mercurio;

- 3) di impegnare e imputare al Bilancio di Revisione 2020-2022, a favore della Dott.ssa Ischia Elisetta come sopra individuata la spesa massima complessiva pari a:
- quota 2021: **€ 10.281,60** al Titolo 1 capitolo (3131) Missione 12, Programma 7, Macroaggregato 3;
- 4) di stabilire che l'importo di cui al punto 3. è esente da IVA in quanto la professionista è inquadrata nel regime fiscale forfettario ai sensi della Legge 190/2014 ;
- 5) di individuare quale responsabile della corretta esecuzione del servizio di cui al presente atto il dott. Carlo Endrizzi;
- 6) di dare atto che la liquidazione ed erogazione a favore della Dott.ssa Ischia Elisetta del corrispettivo avverrà su presentazione di regolari fatture, previa attestazione della regolarità dell'avvenuta prestazione, nella sua interezza, da parte del Responsabile di Servizio o del referente. Il pagamento a 30 giorni dalla data della fattura è altresì subordinato alla presentazione della dichiarazione attestante tutti i necessari elementi identificativi del "conto corrente dedicato" ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'apposizione dei seguenti elementi essenziali sui predetti documenti fiscali: codice CIG, numero e data del presente provvedimento, Codice Univoco Ufficio UF2S6M;
- 7) di disporre, per le motivazioni in premessa, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- 8) di dare atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
- 9) di dare atto che l'affidatario del presente incarico si impegna a non trattare in maniera illecita e/o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con la Comunità;
- 10) di dare atto che l'affidatario del presente incarico è tenuto, come la Comunità stessa, al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (GDPR 679/2016 e D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche).
- 11) di dare atto che l'affidatario verrà nominato con atto separato, responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della

Comunità n. 40 dd. 16 dic. 2019, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

13) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 , che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29. del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt..119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CF/ce

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Francesca Carneri -

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. La firma è apposta in forma digitale.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

	<p>Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019.</p> <p>Registrato l'impegno pluriennale con n. 99</p> <p>sul cap. 3131 del Bilancio di Previsione esercizio 2020, Meccanografico n. 4938</p>
	<p>Data, 30 dicembre 2020</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli</p>